

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n. 21 del 17 febbraio 2011

Riunione del 3 febbraio 2011

Presidente	Avv. Antonio Ricciulli	
Componenti	Avv. Massimo Rosi	
	Avv. Amato Montanari	(Relatore)

CAF/21/2011 – Appello Società ASD Firenze Volley avverso la decisione del Giudice Unico Federale C.U. n.10 del 04/01/2011 – gara di B/2 M - Girone D - CUS Siena – Firenze Volley.

La CAF

- letti gli atti ed esaminati i documenti;
- rilevato che le motivazioni addotte nel ricorso dalla società ASD Firenze Volley si fondano essenzialmente sulla buona fede che, alla luce di quanto dedotto negli scritti difensivi e ribadito verbalmente all'udienza dai rappresentanti del sodalizio, non è in discussione, stante la difficile situazione metereologica creatasi in quei giorni a Firenze e in tutta la Toscana e la indubbia difficoltà al trasferimento;
- considerato che la buona fede può sì avere rilevanza ma, come insegna la dottrina e la giurisprudenza, non può prevalere sulla colpa e/o sull'errore inescusabile come nel caso in esame, laddove nella fattispecie andava rispettato il Regolamento Gare che all'art. 23 recita "resta confermata l'obbligatorietà dell'uso del mezzo pubblico per l'effettuazione delle trasferte"

P.Q.M.

Respinge l'appello e dispone incamerare la relativa tassa.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 17.02.2011